

Discutendo una nuova guerra. Alcune riflessioni filosofico-giuridiche, tra vita e libertà

Discussing a new war. Some philosophical-legal reflections, between life and freedom

LORENA FORNI

Ricercatrice in Filosofia del Diritto
Università di Milano - Bicocca
lorena.forni@unimib.it

ABSTRACT

Da molti mesi prosegue l'aggressione della Federazione Russa ai danni dell'Ucraina e, sul tema, anche nel nostro Paese, sta prendendo piede un animato confronto, sia in sede teorica, sia in ambito giuridico, specialmente a proposito di differenti concezioni di pacifismo. In questo contributo presenteremo, criticamente, la voce pacifista più rappresentata nel dibattito, che eleva a valore supremo la tutela della vita ad ogni costo. Per contro, saranno esposte le ragioni e le argomentazioni di chi, invece, ritiene che si possa discutere di una diversa forma di pacifismo, basata sul concetto di libertà. Verranno esaminati presupposti e implicazioni di questi due differenti approcci, per discutere quali problemi e quali situazioni debbano essere presi in esame, per la ricerca della pace.



DOI: 10.54103/milanlawreview/19508

MILAN LAW REVIEW, Vol. X, No. X, 20... [redazione] ISSN 2724 - 3273

Parole chiave: Guerra; Vita; Pace; Libertà; Filosofia del Diritto

The Russian Federation's aggression against Ukraine has been going on for many months. In our country there is a lively debate, both theoretical and legal, on the different concepts of pacifism. In this short contribution we will present, critically, the pacifist voice most represented in the debate, which elevates to the supreme value the protection of life at all costs. In addition, the reasons and arguments of those who believe that a different form of pacifism is preferable, based on the concept of freedom, will be discussed. The assumptions and implications of these two different approaches will be examined, to discuss which problems and situations need to be addressed, trying to achieve peace.

Keywords: War; Life; Peace; Freedom; Philosophy of Law

Il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo (doppio cieco)

This paper has been subjected to double-blind peer review

Discutendo una nuova guerra. Alcune riflessioni filosofico-giuridiche, tra vita e libertà

SOMMARIO: 1. Brevi note sulla guerra in atto: quale vita si concilia con la pace? – 2. Pacifismo vitalista e pacifismo realista. – 3. La pace: una risorsa vantaggiosa – 4. Oltre la guerra: vita, pace, libertà. Alcuni rilievi (non) conclusivi.

1. Brevi note sulla guerra in atto: quale vita si concilia con la pace?

Dallo scorso 24 febbraio 2022 stiamo assistendo ad una nuova guerra nel cuore dell'Europa¹, da quando, cioè, la Federazione russa ha invaso l'Ucraina².

Quanto è accaduto non solo ha colto di sorpresa e ha sconvolto le vite degli gli stessi abitanti dell'Ucraina, ma ha suscitato in tutti i Paesi occidentali sconcerto e preoccupazione. Vi sono diversi argomenti che portano e ritenere che, in effetti, questa guerra abbia alcune caratteristiche che la connotano in modo particolare³. Riflettendo sulle conseguenze possibili, ma fortunatamente non ancora prodottesi, si pensi all'eventualità di un'escalation atomica del conflitto e alla sua espansione verso altri Stati europei e con la NATO, che darebbero vita al primo conflitto nucleare vero e proprio sul pianeta. Con riferimento alle conseguenze che si sono già prodotte, invece, possiamo rilevare, ad esempio, l'esodo di massa a cui abbiamo assistito, che nelle prime settimane ha portato circa quattro milioni di persone a lasciare l'Ucraina, per raggiungere altri Paesi europei. Inoltre, il numero dei profughi e di sfollati, nei primi mesi di ostilità, è stato di quattro volte superiore a quello della guerra nei Balcani o in Kosovo⁴ negli anni Novanta. Milioni di persone, in vaste regioni, oggi non hanno la possibilità di potersi riscaldare, non

¹ M. Dogliani, La guerra in Ucraina tra tabù nucleare e oltranzismo politico-mediatico, in Democrazia e diritto, 2022, vol. 1, 2022, p. 7-14; cfr. anche R. Ibrido, I fattori costituzionali condizionanti della politica estera tra diritto e geopolitica, in Diritto pubblico comparato ed europeo, Rivista trimestrale, 2022, vol. 2, p. 343-378, in particolare p. 355 e ss. Cfr., infine, L. Mellace, Cosmopolitismo giuridico ed effettività del diritto internazionale oggi: è possibile andare oltre lo stato?, in Materiales de Filosofia del Derecho, 2022, vol. 2.

² Per una ricostruzione storico – politica del conflitto tra Russia e Ucraina, cfr. M. Minakov, *Ucraina, l'Occidente alla prova. Ma per il Cremlino è l'inizio della fine*, in *Mondo economico*, 28.02.2022. Cfr. anche M. Minakov, *Dialettica della modernità nell'Europa orientale. Una riflessione socio-filosofica*, Ledizioni, Milano, 2022.

³ ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, <u>La più grande crisi europea dalla Seconda</u> <u>Guerra mondiale</u>, 27.03.2022.

⁴ Ibidem

hanno più accesso all'acqua potabile né a fonti sicure di energia, con i pericoli epidemici a cui questa situazione espone gli abitanti delle zone interessate⁵ e tutti i cittadini europei sono alle prese con la peggiore crisi umanitaria dal secondo dopoguerra⁶. Oltre a quanto ricordato, vi sono anche conseguenze giuridiche rilevanti, non solo in relazione a violazioni del diritto internazionale⁷, ma anche in riferimento al numero di uccisioni di civili ucraini, per le quali si stanno valutando azioni presso la Corte penale internazionale⁸ e altre corti sovranazionali.

Quelle fin qui sinteticamente richiamate sono alcune peculiarità della guerra in atto, che ha innescato dibattiti animati su molte questioni ad essa collegate. In questo contributo, si porterà attenzione ad un profilo specifico presente nei dibattiti, vale a dire ci si interrogherà su quale forma di pacifismo possa essere preferita, promossa e difesa, in considerazione della necessità di giungere ad una composizione del conflitto.

Nel panorama di coloro che si sono occupati, a vario titolo, della questione, alcuni studiosi⁹ hanno discusso, con argomenti di interesse, una forma di pacifismo molto rappresentato, al momento, in Italia, nei confronti politici e nei media, ma ancora poco approfondito, in sede di riflessione critica. Si tratta della posizione che considera la guerra tra Federazione russa e Ucraina una situazione drammatica, che pone dinanzi al dilemma di scegliere quale valore debba prevalere, nella ricerca di una soluzione del conflitto e per ritornare alla pace: se cioè sia da considerare prioritaria la salvaguardia della vita, oppure se sia da preferire la difesa della libertà e dell'autodeterminazione.

In questo percorso, consapevoli del fatto che un adeguato approfondimento meriterebbe uno spazio diverso, ci limiteremo a prendere in esame solo alcuni profili propri del pacifismo¹⁰, così come ricostruito sia a livello

⁵ R. Biselli et. Al., <u>A Historical Review of Military Medical Strategies for Fighting Infectious</u> <u>Diseases: From Battlefields to Global Health</u>, in Biomedicines, 2022, vol. 10.

⁶ AA.VV., Russia Invades Ukraine, in American Journal of International Law, 2022, vol. n. 3, p. 593-604.

⁷ I. Brunk, M. Hakimi, Russia, Ukraine, and the Future World Order, in American Journal of International Law, 2022, vol. 4, p.687-697; cfr. anche E. Chachko, K. Linos, Ukraine and the Emergency Powers of International Institutions, in American Journal of International Law, 2022, vol. 4, p. 775-787.

⁸ S. Occhipinti, <u>La Corte penale internazionale: limiti di giurisdizione e conseguenze sulla questione</u> ucraina, in *Altalex*, 15.03.2022.

⁹ F. Pellecchia, *Pacifismo, libertà e nuda vita*, in *Micromega*, 12.05.2022.

¹⁰ T. Greco, Il sogno di Einstein. Una rilettura del pacifismo giuridico, in il Mulino, Rivista trimestrale di cultura e di politica, 2022, vol. 3, p. 205-222

internazionale¹¹, sia attraverso i molti contributi della riflessione italiana¹² e discuteremo, nello specifico, il pacifismo volto a salvaguardare la vita come valore supremo, per capire a quali orizzonti valoriali faccia riferimento, a quali implicazioni potrebbe portare e per interrogarci se sia possibile un'altra ridefinizione di "pacifismo", meritevole di essere presa in esame.

Il pacifismo che andiamo a esaminare criticamente considera la tutela della vita un valore naturale autoevidente; la ritiene, altresì, un presupposto necessario e irrinunciabile per procedere a qualunque altra valutazione sul piano eticofilosofico, non meno che giuridico-politico, quando si deve (ri)costruire la pace. Ne deriverebbe, pertanto, che continuare con le ostilità, accettarle o considerare ragionevole la condizione di difesa armata della nazione Ucraina, che implica un invio massiccio di armi alla nazione aggredita da parte di altri Paesi, significherebbe avallare una posizione moralmente biasimevole e giuridicamente illecita. A tale conclusione si arriverebbe poiché accettare, difendere o considerare tollerabile la resistenza armata (anche se in ragione di un'aggressione subita) vorrebbe dire considerare accettabile una serie di azioni omicide. Nel criticare tale impostazione¹³, sono precisate alcune implicazioni a cui conduce questa forma di pacifismo: «alla prosecuzione dei combattimenti e all'escalation degli armamenti, è dunque preferibile qualsiasi forma di armistizio e di avvio del negoziato tra le parti: anche quella, estrema, di una resa incondizionata del più debole, [...]»¹⁴.

In effetti, di fronte a questi argomenti, e in considerazione dell'elevatissimo numero di morti, militari e civili, già prodottosi, dei lutti e dei traumi già avvenuti e che probabilmente ancora si determineranno, sembrerebbe che, per aversi la

¹¹ J. Narveson, *Pacifism: A philosophical analysis*", in *Ethics*, 1965, vol. 4, p. 259-271; cfr. anche A. Fiala, voce *Pacifism*, in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Stanford, 2006; cfr. infine D.L. Cady, *From Warism to Pacifism: A Moral Continuum*, Temple University Press, Philadelphia, 2010.

A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, Célèbes, Trapani, 1966.; A. Capitini, Italia nonviolenta, Fondazione Centro studi Aldo Capitini, Perugia, 1981. Cfr., inoltre, N. Bobbio, Pacifismo, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), Dizionario di politica, UTET, Torino, 1976, p. 693 e ss.; N. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, il Mulino, Bologna, 1984; cfr. G. Pontara, Note sulla nonviolenza come azione e come pensiero, in Parolechiave, 2008, vol. 2, p. 1-21; G. Pontara, Quale pace? Sei saggi su pace e guerra, violenza e nonviolenza, giustizia economica e benessere sociale, Mimesis, Milano-Udine, 2016; cfr. E Brighi, M. Chiaruzzi, Pace e guerra, in Rivista italiana di scienza politica, 2009, vol. 1, p. 113-146; A. Castelli, Apologie della guerra e retoriche della pace in Europa (1914-1915), in Storia del pensiero politico, 2014, vol. 2, p. 239-263; G. Scocozza, Dalla "nonviolenza" di Aldo Capitini alla "paz del hombre" di Eugen Relgis: umanitarismo e pacifismo tra Italia e Uruguay, in S. Ferrari, E. Leonardi (a cura di), Rutas Atlánticas Redes narrativas entre América Latina y Europa, Milano University Press, Milano, 2021, pp. 286-299; cfr. T. Casadei, Nonviolenza e educazione alla pace: rileggere Aldo Capitini, con uno sguardo all'Agenda 2030 dell'Onu, in Eunomia, Rivista di studi su pace e diritti umani, 2021, vol. 1-2, p. 143-164.

¹³ F. Pellecchia, *Pacifismo*, *libertà e nuda vita*, cit.

¹⁴ Ibidem

pace, ci sia una sola scelta o soluzione obbligata: il rifiuto di qualunque atto violento, che si traduce nella resa, appunto, quali che siano le conseguenze sul piano giuridico, politico, materiale, geografico, storico etc.

Il pacifismo così descritto è volto a perseguire il valore della vita ad ogni costo, in qualunque condizione. Il valore dell'esistenza in vita, pertanto, è considerato un meta-valore, rispetto al quale devono essere prese tutte le decisioni e devono esser qualificate, per essere considerate moralmente approvabili e giuridicamente sostenibili, scelte e azioni.

«Ma la parola "vita" contiene in se stessa un'ambivalenza e un enigma che impongono un'ulteriore riflessione»¹⁵. Condividiamo con l'Autore considerazione relativa alla densità semantica che, anche e a maggior ragione in un contesto di "guerra", assume il termine "vita": a seconda di come si ridefinisce la parola, "vita", infatti, può assumere significati diversi.

Senz'altro, in un primo significato, essa denota lo stare in vita, la vita meramente biologica, l'esistenza naturale. Una parte del movimento pacifista contemporaneo carica di enorme valenza positiva questo nucleo di significato, considerandolo al tempo stesso elemento descrittivo e normativo16, elevandolo a criterio per la soluzione della guerra: pur di salvaguardare questo primo valore naturale, la mera esistenza biologica, chiunque sia coinvolto, a qualunque titolo, in un conflitto, dovrebbe riconoscere la preminenza dal valore assoluto della "vita", che diviene premessa e condizione per l'applicazione di qualunque ulteriore schema decisionale o normativo in senso lato.

Tuttavia, "vita" designa, sia nel linguaggio ordinario, sia nei linguaggi normativi, non solo la mera esistenza biologica, "la nuda vita", ma anche «l'insieme delle abitudini, delle relazioni interpersonali e dei codici di condotta che vivono e si incarnano nel nudo fatto di esistere»17.

Prendendo allora in considerazione una seconda, e più pregnante ridefinizione, "vita" denota non tanto un intrinseco assoluto o "naturale" valore buono, scaturente dalla vita biologica, portata avanti a qualunque condizione. «Non si vive mai una vita purché sia, ma sempre e soltanto una forma-di-vita, compatibile con le scelte, con i desideri, con le restrizioni che compongono il nostro essere-nel-mondo. Precisamente questa implicazione offre la chiave per comprendere un fatto che si annuncia come uno "scandalo" logico: che ci siano comunque cittadini, persone comuni pronte a rischiare la loro vita biologica, pur di salvare qualcos'altro»¹⁸.

"Vita" racchiude in sé almeno un'altra area semantica, riferita ai valori di libertà e di autodeterminazione, vale a dire ai valori a cui improntare decisioni

¹⁵ Ibidem

¹⁶ U. Scarpelli, Gli orizzonti della giustificazione, in L. Gianformaggio, E. Lecaldano (a cura di), Etica e diritto, Roma - Bari, Laterza, 1986, p. 28.

¹⁷ F. Pellecchia, *Pacifismo*, *libertà e nuda vita*, cit.

¹⁸ Ibidem

autonome (cioè compiute senza pressioni indebite e condizionamenti imposti) e libere (nel senso di non essere determinate con la forza, con l'oppressione, con la violenza), riguardo alle condizioni, ai modi, ai tempi dell'esistenza biologica, ma anche alle interazioni con altri soggetti (umani e non umani¹⁹), alle scelte che comportano una qualità delle esperienze che si compiono o si vogliono compiere. Si tratta di un'area semantica che va oltre la mera condizione naturale; al contrario, considera "vita" termine che denota anche condizioni *normative* e culturali, frutto di scelte e di determinazioni valoriali umane.

Sulla base di queste considerazioni, possiamo (pur rapidamente) rilevare che la posizione di chi fa della vita un meta-valore autoevidente, al punto da considerare ovvio che ad esso si debba guardare per individuare i criteri normativi utili a dirimere le attuali, dolorose, controversie, si iscrive in una sorta di paradigma giusnaturalista²⁰. Viceversa, la posizione di coloro che non considerano naturali i valori, e che qualificano come preferibile a quello dalla vita il valore della libertà, potrebbe essere ricondotta ad un paradigma giuspositivista, laddove le scelte normative, precisamente quelle giuridiche, sono considerate il prodotto, il frutto di esperienze e valutazioni tutte interne all'esperienza umana. Non si teorizza, anzi si esclude, che vi sia un altro e previgente orizzonte di valori e regole già dati, precostituiti, a cui fare riferimento, da ritenere guide sempre sicure, certe e giuste, nelle difficili situazioni contingenti²¹.

¹⁹ Si pensi a quanti documenti e testimonianze abbiamo a disposizione a proposito di cittadini ucraini che non scappano dalle proprie terre o case, pur di non abbandonare i loro animali, oppure, si pensi a quanti profughi hanno portato con sé gli animali domestici. In effetti, questa è la prima guerra in cui si porta direttamente attenzione al valore della vita anche dei soggetti non umani. Per una panoramica delle molte questioni etico-giuridiche connesse a questi profili, cfr. M. Marzano, *Etica oggi. Fecondazione eterologa, «guerra giusta», nuova morale sessuale e altre grandi questioni contemporanee*, Erikson, Roma, 2022.

²⁰ Si è consapevoli che sulle questioni teoriche di fondo, qui appena richiamate, la bibliografia di riferimento è estremamente vasta. Sinteticamente, si rinvia a P. Borsellino, Diritto naturale e diritto positivo. Le origini e gli sviluppi, in A. Bonomi, N. Pasini, S. Bertolino (a cura di), Struttura della società. valori e politica Torino, UTET, 2010, pp. 8-29; cfr., altresì, Bruno Celano, Giusnaturalismo, positivismo giuridico e pluralismo etico, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2005, vol. 1, p. 161-184. Cfr., infine, N. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Ed. di Comunità, Milano, 1972, in particolare pp. 127-195.

²¹ Cfr. U. Scarpelli (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Ed. di Comunità, Milano, 1976; cfr. G. Pino, A. Schiavello, V. Villa (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli, Torino, 2013. Cfr. altresì R. Guastini, *La sintassi del diritto*, Giappichelli, Torino, 2014; R. Guastini, *Filosofia del diritto positivo* (a cura di V. Velluzzi), Giappichelli, Torino, 2017.

2. Pacifismo vitalista e pacifismo realista

Alla luce delle considerazioni qui sopra richiamate, si delinea un altro modo di intendere il pacifismo. Si tratta di una teorizzazione che non squalifica l'importante valore dell'esistenza biologica (lo stare in vita), ma ritiene che a questo possa essere anteposto, e ritenuto superiore, un altro valore: la libertà²², per rendere ogni vissuto non solo un fatto meramente biologico, ma anche un costrutto, un risultato e un insieme di scelte, di esperienze biografiche significative e degne di essere vissute.

È una precisazione doverosa, perché il dibattito attuale pare schiacciato sull'idea che, riguardo alla guerra in Ucraina, vi sia (spazio per) uno e un solo "pacifismo", laddove i "pacifisti" della vita ad ogni costo riducono l'ambito della discussione legittima (politica, giuridica, filosofica etc.) al rifiuto dell'uso delle armi (di qualunque arma²³) e al "cessate il fuoco", come azioni necessarie, imposte indistintamente ai soggetti belligeranti.

Questo tipo di pacifismo²⁴, che potremmo definire "vitalista"²⁵ per realizzare lo scopo, pur nobile, della tutela della vita, sempre e comunque, non pare però esigere principalmente da chi, per primo, ha violato l'ordine internazionale, il più gravoso impegno di interrompere, immediatamente, le azioni belliche (che sono la causa diretta di migliaia di morti). Spesso, al contrario, si limita ad esprimere un accorato appello, sintetizzato nell'imperativo "Fermatevi!"²⁶, che diviene una prescrizione rivolta ad entrambe le parti.

Questo è un profilo di particolare criticità, perché non tiene conto delle diverse responsabilità e delle differenti condizioni esistenti tra chi ha invaso e chi

²² I. Berlin, Due concetti di libertà, Due concetti di libertà, Feltrinelli, 2000.

²³ È, in effetti, un'operazione infruttuosa ostinarsi a distinguere tra armi offensive e difensive: non sono gli oggetti a possedere intrinseche qualità, materiali o morali, che ne evidenziano usi propri e legittimi, o impropri e illegittimi. Sono sempre gli individui, con le loro azioni e le loro scelte e qualificazioni convenzionali, a fare di uno strumento un'arma, di offesa o di difesa. Sul tema delle differenti modalità di qualificazione delle armi, in prospettiva teorico-giuridica, cfr. F. Chesini, «*Terminator Scenario*»? *Intelligenza artificiale nel conflitto armato: Lethal Autonomous Weapons Systems e le risposte del diritto internazionale umanitario*, in *BioLaw Journal*, 2020, vol. 3, p. 441-471; cfr. anche F. Ruschi, *Il volo del drone. Verso una guerra post-umana? Una riflessione di filosofia del diritto internazionale*, in *Jura Gentium: Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 2016, vol. 1, p.12-38.

²⁴ Sono riconducibili a questa forma di pacifismo intellettuali, docenti universitari, giornalisti, artisti etc., le cui posizioni sono state ben rappresentate nell'iniziativa *La pace proibita*, evento tenutosi al teatro Ghione, a Roma, il 2 maggio 2022.

²⁵ Per una ricostruzione del "vitalismo" come approccio filosofico a molti temi e questioni eticamente rilevanti, cfr. P. Borsellino, *Bioetica tra "morali" e diritto*, Cortina, Milano, 2018, p. 112-113.

²⁶ Nel 2022, la consueta Marcia per la Pace Perugia – Assisi, ha avuto, infatti, come slogan, il seguente: *Fermativi! La guerra è una follia!*.

è stato invaso, tra chi lancia l'offensiva e chi si è trovato a doversi difendere, rischiando di considerare, dal punto di vista morale, e anche da quello giuridico, su un medesimo livello soggetti che, invece, non lo sono nella guerra in atto. Inoltre, si sottostimano le implicazioni che si produrrebbero se a tradurre in pratica, per primo, la richiesta di cessazione di ogni ostilità fosse chi è stato aggredito e non, come invece ci si dovrebbe aspettare, l'aggressore. Inoltre, equiparare i due soggetti belligeranti, chiamandoli entrambi ad un esercizio di pari impegno per cessare i combattimenti, è una modalità di qualificazione dei fatti non funzionale a fare chiarezza sulla complessa situazione che si è prodotta; infine, evocare continuamente un impegno solo delle parti in causa non dà adeguato rilievo all'imprescindibile ruolo che deve tornare ad avere la diplomazia internazionale. I sostenitori di questa concezione²⁷, che alcuni studiosi, già da alcuni anni, hanno qualificato come espressione di un "pacifismo cieco" 28, non riconoscono, tuttavia, che quella da loro proposta è una, non la sola, posizione eticopolitica e teorico-giuridica in campo e che, a ben guardare, non è quella seguita fino ad ora -ed in generale auspicata - dal popolo ucraino, che pare aderire alla seconda accezione di vita qui discussa, impegnata a difendere la vita nella libertà, e non la vita a prescindere da un contesto di libertà.

Si delinea, pertanto, un secondo tipo di pacifismo, che potremmo definire "realista"²⁹, che si schiera apertamente dalla parte del "soggetto debole", dell'aggredito e ritiene che debba essere l'aggressore il primo a "fermarsi". Non considera l'uso delle armi uno strumento sempre approvabile e legittimo, e rileva che si tratti di un tema moralmente controverso e complesso da giustificare. Tuttavia, la situazione che si è determinata è tale da presentare le caratteristiche tipiche di una esimente, di una condizione di legittima difesa³0, nella consapevolezza che l'assenza di una difesa armata non genererebbe minori mali nel popolo colpito. Del resto, anche autori radicalmente pacifisti hanno, a certe condizioni, avallato questo argomento³¹. In effetti, la situazione in cui si è ritrovato il popolo ucraino, situazione brutale, distruttiva, violenta, disumana³², non è stata frutto di scelta deliberata, presa dalle istituzioni o dalla popolazione. Si è invece

60

²⁷ A. Orsini, <u>Cosa penso davvero su Nato, Usa, Ucraina, russi e guerre di Hitler</u>, in ilfattoquotidiano, 14.05.2022.

²⁸ G. Sartori, <u>Il mondo irreale dei ciecopacisti</u>, in AA. VV., Dossier Guerre, 2002.

²⁹ D.C. Hodges, *La dottrina della Realpolitik e il positivismo politico*, in *Il Politico*, 1962, vol. 1, p. 147-168, in particolare 148 e ss.; cfr. K. Waltz, *Teoria della politica internazionale*, il Mulino, Bologna, 1987; cfr. A. Casadei, *Romanzi di Finisterre*. *Narrazione della guerra e problemi del realismo*, Carocci, Roma, 2000.

³⁰ A. Algostino, Pacifismo e movimenti fra militarizzazione della democrazia e Costituzione, in AA. VV., Il costituzionalismo democratico può sopravvivere alla guerra?, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 67-90.; A. Algostino, <u>Il senso forte della pace e gli effetti collaterali della guerra sulla democrazia</u>, in AIC.it Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2022.

³¹ G. Pontara, Note sulla nonviolenza come azione e come pensiero, cit., p. 117-119.

³² G. Pontara, Note sulla nonviolenza come azione e come pensiero, cit., p. 117.

determinato un contesto con caratteristiche tali da porre i soggetti (individui singoli e istituzioni) di fronte ad un bivio: cedere alle pressioni e alle violenze del nemico, oppure mettere in atto un'articolata resistenza. Si tratta, certamente, di una situazione emergenziale, straordinaria, che non legittima, in linea di principio, il ricorso alle armi quale unica risposta sufficiente per la gestione e per la composizione del conflitto, ma che tuttavia può essere giustificata. In effetti, di fronte all'impasse del diritto internazionale, al pericolo di annientamento di una Nazione e del suo popolo e in assenza di concreti risultati diplomatici, la difesa si è resa possibile prevalentemente attraverso forme di combattimento, attuato contro gravissimi e indiscriminati atti di ferocia, che i poteri di fatto³³ esercitati dall'invasore hanno rivolto, prevalentemente, contro la popolazione civile.

Chi, pertanto, sostiene la seconda concezione, quella propria del pacifismo realista, strettamente correlata alla ridefinizione di vita incentrata sulla libertà, certamente condivide coi sostenitori del pacifismo vitalista l'obiettivo di arrivare il prima possibile al "cessate il fuoco" e alla pace. L'aggettivo realista si spiega e si giustifica perché chi se ne fa sostenitore³⁴ tiene in grande considerazione le reali condizioni in cui si discute su come arrivare alla pace e porta attenzione non ad un'ideale modello di società pacificata, bensì alle condizioni concrete in cui, nel momento attuale, si ritrova un popolo stretto nella morsa della guerra, che rivendica la propria libertà dall'invasore.

I sostenitori del pacifismo realista, in linea di principio considerano, come abbiamo poco sopra argomentato, il ricorso alle armi un male: si tratta, però, di un male necessario, anche se transitorio, di fronte allo stallo diplomatico, all'alternativa inevitabile dell'annichilimento (la denazificazione³⁵ annunciata con l'operazione militare speciale) di un popolo invaso e all'assoggettamento, al di fuori di qualunque regola di diritto internazionale, di una nazione libera e sovrana, che senza adeguate difese perderebbe ben più delle libertà, rinunciando alla propria sovranità e dovendo ridiscutere ogni aspetto del proprio assetto politico e del proprio ordinamento giuridico.

Si potrebbe a questo punto obiettare che sia arduo dirsi "pacifisti" nell'accezione realista, perché sembra difficile conciliare, sebbene in casi eccezionali e limitatamente a contesti straordinari, il ricorso alla violenza e all'uso delle armi con la volontà di ottenere la pace. A questa obiezione si può rispondere,

³³ H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 2000, p. 98-100. Cfr. N. Bobbio, *Sul principio di legittimità*, in AA. VV., *Studi in memoria di Antonio Falchi*, Giuffré, Milano, 1964, p. 79-93; N. Bobbio, *Studi per una teoria generale del diritto* (a cura di T. Greco), Torino, Giappichelli, 2012, p. 106-147.

³⁴ P. Flores D'Arcais, <u>La pace si difende difendendo la libertà degli ucraini</u>, in *MicroMega*, 02.02.2022.; P. Flores D'Arcais, <u>Un deserto chiamato pace?</u>, in *MicroMega*, 05.03.2022; P. Flores D'Arcais, <u>Massacri, resistenza, logica</u>, in *MicroMega*, 12.03.2022. Cfr. L. Manconi, <u>La resistenza armata è etica</u>, in *la Repubblica*, 09.03.2022.

³⁵ L. Forni, Ragionando su pandemia e guerra: significati, discorsi, prospettive, in Notizie di Politeia, 2022, vol. 146, p. 112-136, in particolare p. 121.

ricordando che, se ci limitassimo a considerare il termine "pacifismo" nella sola accezione che denota una particolare scelta morale e/o filosofico-politica, caratterizzata dal rifiuto, sempre e comunque, dell'uso delle armi come risposta ad una guerra, ridurremmo tale nozione ad un significato limitato e radicale; dovremmo, allo stesso tempo, però, rilevare che questo è uno, ma non l'unico, significato con cui si può usare la parola "pacifismo" 36. Pur nella difficoltà di pervenire ad una ridefinizione precisa, stiamo ragionando su condizioni e circostanze d'uso particolari del concetto in esame. Infatti, se si ritiene che, di fronte ad una brutale invasione, per la nazione offesa vi siano spazi di legittima risposta, anche armata e che tale circostanza non sia pregiudizievole, di per sé, all'obiettivo, da tutti auspicato della pace, vi sono buone ragioni per considerare, tra le molte presenti nel dibattito, anche la ridefinizione di pacifismo nell'accezione realista. Del resto, non va dimenticato che il popolo ucraino, così come chi si è schierato dalla parte del soggetto aggredito, non ha voluto, né ha determinato o scelto, per primo, lo strumento della belligeranza quale mezzo per la composizione dei conflitti tra Stati. Non ha scelto neppure di porre fine a decenni di pace. Piuttosto, si è trovato nella condizione di dover subire azioni di guerra e, in tale contesto, sia le istituzioni ucraine e internazionali, sia i singoli cittadini, si sono trovati a dover scegliere tra due mali, di cui il ricorso alle armi, per la propria sopravvivenza nell'immediato, e per arrivare, nel minor tempo possibile, ad un negoziato che porti alla fine della guerra (vale a dire, in un'accezione ristretta, alla pace³⁷), è parso quello minore.

Infine, il pacifismo vitalista, che contesta l'opzione del pacifismo realista, rischia di confondere la scelta nonviolenta a cui spesso fa riferimento, che sarebbe quella propria delle lotte c.d. "incruente" 38, con una opzione politico- giuridica di rifiuto assoluto, di totale nonviolenza, ritenuta la sola scelta legittima e l'unica di cui si possa discutere nel contesto pubblico. Se si dà per scontato che parlare di "pacifismo" equivalga a parlare di "lotte incruente", e che solo in questo modo si tuteli il valore della vita, si opera una semplificazione inappropriata. Quando si fa appello alle c.d. "lotte incruente" 39, infatti, si fa riferimento a movimenti e azioni collettive, che vogliono determinare un positivo impatto sullo scenario politico interno ad uno Stato, attuate, anche in forma radicale e incisiva, da cittadini che vogliono rivendicare obiettivi politici e intendono ottenere riconoscimenti giuridici per una o più istanze emergenti, senza ricorrere a scontri e a forme di violenza. La caratteristica di questa particolare forma di attivismo politico nonviolento è quella di essere sempre avvenuto, però, quando non vi è in atto un conflitto armato di uno Stato con altre Nazioni. Bisogna in proposito precisare che un conto è promuovere forme di resistenza nonviolenta, anche estreme, che

³⁶ M. Pianta, *Il pacifismo e i movimenti globali*, in *Parolechiave*, 2008, vol. 2, p. 193-205.

³⁷ Cfr., *infra*, paragrafo 3.

³⁸ G. Pontara, Note sulla nonviolenza come azione e come pensiero, cit. p. 3-5.

³⁹ Ibidem

muovano dal basso, nella società civile, per ottenere riconoscimenti politici o nuove sensibilità giuridiche quando non vi è una guerra (in atto). Un conto molto diverso, invece, è proporre il rifiuto radicale di qualunque forma di lotta armata durante una guerra quale strumento (talora necessario) per determinare condizioni di fatto propedeutiche ad un negoziato, la cui soluzione sia non solo il "cessate il fuoco", bensì un trattato di pace. In poche parole, il pacifismo vitalista non precisa che le lotte incruente hanno sempre portato al conseguimento di obiettivi politici per via pacifica quando, e in ragione del fatto che, la pace c'è già, mentre sottostimano le conseguenze, non solo politiche, a cui condurrebbe un ostinato rifiuto di qualunque forma di (doloroso) combattimento, per ottenere la pace che al momento manca.

3. La pace: una risorsa vantaggiosa

Sottesa a questo contributo, come del resto ai diversi saggi e interessanti lavori sul tema, è la nozione di "pace".

Pace è una parola spinosa⁴⁰. È, in breve, un termine che impegna i teorici in complesse attività di riflessione e di ridefinizione. Come scriveva Norberto Bobbio, «nella sua accezione più generale "pace" significa assenza (o cessazione, soluzione etc.) di un conflitto»⁴¹.

Bobbio ha proposto una prima distinzione, tra "pace interna" e "pace esterna"⁴². L'espressione "pace interna" denota un'assenza di conflitto tra comportamenti o atteggiamenti riferibili ad un solo soggetto, prevalentemente usata per riferirsi ad un singolo individuo, e che si traduce, il più delle volte, in frasi come: «Sono in pace!» oppure «Ho la coscienza in pace»; la seconda espressione, invece, denota un'assenza di conflitti fra individui o gruppi diversi e organizzati.

Ragionando sulle varie forme di "pace esterna", la parola "pace" è messa in relazione, e in stretta connessione, prevalentemente con "guerra" e, alla luce di una seconda distinzione, può essere definita in negativo o in positivo. La definizione negativa di pace si riferisce ad ogni condizione di "non – guerra", di assenza di scontro. Bobbio ricorda che, in quest'accezione, "pace" è considerato un "termine debole", che denota lo stato in cui si trovano gruppi di individui, tra i quali non esista un rapporto di conflitto, caratterizzato dall'esercizio di violenza durevole e organizzata⁴³. La ridefinizione "positiva" di "pace", invece, è specifica dell'ambito giuridico, e rinvia al significato di «conclusione giuridicamente regolata di un conflitto»⁴⁴.

⁴⁰ N. Bobbio, *La pace ha un futuro? Una domanda difficile*, in C.M. MARTINI, N. BOBBIO, *Pace. Dialoghi sul futuro*, Feltrinelli, Milano, 2014, p. 13-25, in particolare p. 21 e ss.

⁴¹ N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, cit., p. 119-120.

⁴² Thidem

⁴³ N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, cit., p. 121-126.

⁴⁴ Ibidem

Tuttavia, questa seconda distinzione di aree di significato, negativo o positivo, pare non del tutto soddisfacente. Nel tentativo di ridefinire ulteriormente il termine, precisando l'accezione positiva, si potrebbe portare attenzione, oggi e primariamente, alla dimensione dell'impegno, di proficui e incessanti sforzi, istituzionali e individuali, volti a creare spazi di libertà, di diritti e di diritti fondamentali in particolare⁴⁵.

Viene ribadita la tesi, cara ad Immanuel Kant⁴⁶, così come ad Hans Kelsen⁴⁷, che sia proprio il diritto il principale strumento da mettere in campo, per promuovere, affermare e mantenere la "pace"⁴⁸. In particolare, Bobbio ha sostenuto con forza l'idea che la pace debba e possa essere ristabilita o ottenuta attraverso tre strade. La prima consiste nell'individuare una precisa azione politica, cioè volta a promuovere scelte e decisioni che limitino il più possibile le condizioni in cui si possa avere una proliferazione di conflitti. La seconda riguarda il ruolo principe del diritto, nazionale ed internazionale, che ha, come aveva teorizzato Kelsen, il compito preminente di regolare, istituzionalizzandola, l'uso della forza nei conflitti (latamente intesi). Infine, la terza si riferisce al compito di ogni individuo, e nello specifico di ogni studioso, giurista o intellettuale, che dovrebbe tendere alla maggior diffusione possibile della cultura e dell'etica della pace, intesa come valore portante di ogni società libera e democratica⁴⁹.

Il collegamento tra "pace e diritti" ⁵⁰ rinvia al ruolo che il diritto, le istituzioni giuridico-politiche, non meno che i consociati, dovrebbero avere nel contrasto alle molte forme di insicurezza, di disuguaglianza, di povertà, cioè a quelle con-cause materiali, prima ancora che giuridiche o politico-ideologiche, che alimentano focolai di azioni violente e di feroci attacchi, perpetrati contro chi è considerato "il nemico" da colpire, indebolire e annientare.

⁴⁵ I. Trujillo, *Human rights, peace, and the concept of law. The story of an incomplete legal revolution,* in *Philosophy of Law and General Theory of Law,* 2019, vol. 1, p. 175-200; I. Trujillo, *L'oblio del diritto alla pace nella pratica dei diritti umani,* in *Ragion pratica,* 2019, vol. 1, p. 19-33. ⁴⁶ I. Kant, *Per la pace perpetua,* prima traduzione italiana a cura di A. Massoni, Sonzogno, Milano, 1885.

⁴⁷ H. Kelsen, *La pace attraverso il diritto*, Torino, Giappichelli, 1990.

⁴⁸ W. Barberis (a cura di), *Guerra e Pace*, Einaudi, Torino, 2002; R. Paganelli, *Pensieri di pace*, EDB, Bologna, 2003; cfr. anche B. Rosemberg Marshall, *Parlare di Pace*: quello che dici può cambiare il tuo mondo, Esserci editore, Reggio Emilia, 2006; AA. VV., *Costruire una pace per imparare a non credere nella fatalità delle guerre*, Mondadori Milano, 2007; M. Simoncelli (a cura di), *La pace possibile: successi e fallimenti degli accordi internazionali sul disarmo e sul controllo degli armamenti* Ediesse, Roma, 2012, Cfr., infine, B.S. Mawajdeh et. Al., *The Culture of Peace and the Prevention of Terrorism from the Perspectives of Islamic Education and the United Nations*, in *Journal of Education and Practice*, 2017, vol. 8, p. 43-56; D. Cortright, M.C. Greenberg, L. Stone, *Civil Society, Peace, and Power*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, Maryland, 2017.

⁴⁹ N. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, cit.

⁵⁰ T. Greco, Il sogno di Einstein. Una rilettura del pacifismo giuridico, in il Mulino, Rivista trimestrale di cultura e di politica, cit., p. 218 e ss.

La pace è senza dubbio lo scopo principale di ogni forma di pacifismo ed è un obiettivo che, come abbiamo chiarito poco sopra, è perseguibile, pur secondo diversi modelli, per via politica, giuridica, culturale o che, nei dibattiti contemporanei, è ritenuta possibile anche attraverso strumenti ausiliari, vale a dire per mezzo di decisioni economiche⁵¹.

La pace, nella sua ridefinizione positiva, può essere considerata, allora, (anche) una particolare attività/risultato di complesse procedure e norme.

La pace, come chiarito, ha molte dimensioni e può riferirsi alle condizioni di vissuto dei singoli soggetti, ma anche alle condizioni proprie di una comunità (statale, sovranazionale, internazionale). Potremmo allora domandarci cosa accomuni le due auspicate condizioni di pace, del singolo e della collettività.

La ricerca, la costruzione della pace, in entrambe, è volta al superamento della guerra⁵². In proposito, possiamo richiamare la concezione hobbesiana di guerra continua, quando non vi è (ancora) diritto, espressa nella formula propria dello stato di natura: la guerra di tutti contro tutti. La radice hobbesiana del *bellum omnium contra omnes*, come è stato proposto in alcune analisi⁵³, è tanto più evidente se si considera la guerra fra Stati una sorta di nuova forma⁵⁴ di *statum naturae*, da superare.

A partire da questa preliminare osservazione, possiamo allora ipotizzare che, come i singoli individui, ad un certo punto, decidono di uscire dallo stato di natura, cedendo le proprie libertà e i loro poteri su tutti gli altri ad un solo soggetto, il Sovrano assoluto, che racchiude in sé il monopolio dell'uso della forza, così i singoli Stati, di fronte ad un conflitto, dovranno accettare e riconoscere come soluzione razionale la cessione dell'uso delle armi, della forza, ad un Terzo soggetto, un ente, un organo sovranazionale a cui conferire il diritto/potere di fermare le guerre in atto. Senza pretesa di esaustività, e consapevoli di non poter approfondire questi complessi temi, ci limitiamo a ricordare che la teoria di un soggetto Terzo per sancire la pace è stata una delle riflessioni più care a Norberto Bobbio⁵⁵ e che ha impegnato a lungo l'Autore, pur senza arrivare, per sua stessa ammissione, a risultati soddisfacenti. Ad ogni modo, tanto riguardo al superamento dello stato di natura da parte di un gruppo di individui, a livello nazionale, quanto in relazione al superamento dello stato di natura a livello sovranazionale, la cessione di poteri di fatto (che hanno generato conflitti e guerre)

⁵¹ G. Sadun Bordoni, *Tre modelli per la pace*, in V. Ferrari (a cura di), *Filosofia giuridica della guerra e della pace*, Franco Angeli, Milano, p. 467-476, in particolare p. 471 e ss.

⁵² L. Forni, T. Vettor (a cura di), *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Giappichelli, Torino, p. 3-17.

⁵³ G. Sadun Bordoni, *Tre modelli per la pace*, cit.

⁵⁴ L. Forni, *Nuove forme di Stato di natura? Da Hobbes a La notte dei morti viventi*, in G. Viggiani (a cura di), *Didattica del Diritto*, Ledizioni, Milano, 2022, p. 211-239.

⁵⁵ N. Bobbio, *La pace ha un futuro?* cit.; N. Bobbio, *Il terzo assente*, Sonda, Casale Monferrato, 1989; N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, cit., p. 161 e ss.

ad un Terzo sarebbe una scelta approvabile, in quanto funzionale ad ottenere reciproci vantaggi⁵⁶.

In considerazione di questo specifico rilievo, che meriterebbe un approfondimento diverso, specie per quanto attiene alla complessità del pensiero bobbiano sul "soggetto Terzo assente"⁵⁷, possono tornare utili, nella riflessione sulla "pace", alcuni contributi di Amartya Sen, proprio in relazione al concetto di "vantaggio" e di interazioni tra soggetti e contesto.

Sen ha teorizzato che ogni soggetto (sia considerato come individuo singolo, sia come entità complessa, statale etc.) ha la possibilità di influire sull'assetto delle istituzioni e, in particolare, nei processi decisionali che lo riguardano e che riguardano le istituzioni con cui si relaziona.

L'Autore ritiene, infatti, che i soggetti non abbiano la sola caratteristica di essere passivi⁵⁸, vale a dire che non siano meri destinatari di livelli decisionali (giuridico – politici) stabiliti altrove. Essi sono capaci di esprimere bisogni, a livello sovraindividuale, che esigono considerazione e sono, altresì, in grado di incidere direttamente sulla soddisfazione o sulla realizzazione delle proprie aspettative. In poche parole, ciascun agente, soggetto singolo o istituzionale, ha le potenzialità per essere un attore dinamico, in una realtà in continua evoluzione. Ciascun soggetto ha «la libertà di decidere a cosa attribuire valore e in che modo cercare di arrivarvi»⁵⁹, per migliorare la condizione in cui si trova; ciascun soggetto ha, pertanto, la libertà di valutare le opportunità di cui gode o potrà avvalersi, e di stimare i vantaggi della propria condizione. La teoria di Sen presenta elementi di grande interesse: egli sostiene, infatti, che la valutazione di una scelta deliberata e qualificata come "libera e giusta" debba essere stimata in riferimento al vantaggio generale che ne trae un soggetto. Sen propone una originale ridefinizione del termine "vantaggi", in inglese capabilities. Per "vantaggio" o "vantaggi", Sen intende la capacità concreta dei soggetti di interagire con l'ambiente in modo da modificarlo e di riuscire così a fare «ciò a cui il soggetto stesso assegna un valore» 60.

"Vantaggio" è il termine che consente di attribuire valore a qualcosa sulla base di elementi, reali o potenziali, presenti per uno o più soggetti in una certa condizione. Egli precisa, in proposito, che "attribuire valore", in un primo senso, può significare «ciò che vale la pena di fare/essere» ⁶¹. In un secondo senso, Sen ritiene che attribuire valore, riflettere su "ciò che vale la pena fare o essere", sia un altro modo di individuare ciò che è una risorsa⁶².

60 A. Sen, L'idea di giustizia, cit., p. 243

66

⁵⁶ G. Sadun Bordoni, *Tre modelli per la pace*, cit., p. 471 e ss.

⁵⁷ N. Bobbio, *La pace ha un futuro?* cit., p. 21 e ss.; cfr. anche D. Zolo, *La filosofia della guerra e della pace in Norberto Bobbio*, in *Iride*, 1998, vol. 1, p. 105-115.

⁵⁸ A. Sen, L'idea di giustizia, Mondadori, Milano, 2010, p. 261

⁵⁹ Ibidem

⁶¹ A. Sen, L'idea di giustizia, cit., p. 262-277

⁶² A. Sen, L'idea di giustizia, cit., p. 262-263

La valutazione di "ciò che vale la pena", ovvero "di ciò che è una risorsa" diventa un giudizio articolato di comparazione tra valutazioni soggettive e regole istituite in un certo contesto. Stimare nella situazione concreta cosa rappresenti per il soggetto/i soggetti coinvolto/i il vantaggio personale significa, in ultima istanza, secondo Sen, stabilire cosa rappresenti una risorsa.

Che si tratti allora della sua affermazione per via politica, o per via strettamente giuridica, o attraverso operazioni etico-culturali, non meno che mediante accordi economici, la pace dovrebbe essere proposta e considerata non solo un obiettivo comune da conseguire, ma anche una risorsa tra le più vantaggiose: sia che la si consideri nella ridefinizione negativo-fattuale (assenza di un conflitto), sia che la si proponga nel significato positivo-normativo (condizione espressamente regolata da norme giuridiche)⁶³, essa consente di dare concretezza a precisi impegni assunti dai soggetti coinvolti, rende possibili sviluppi materiali e culturali in ambiti pubblici e privati, innova apparati normativi, è funzionale all'incremento di condizioni generali di benessere, individuali e collettive.

4. Oltre la guerra: vita, pace, libertà. Alcuni rilievi (non) conclusivi

A muovere da queste considerazioni, non solo i singoli individui, ma anche le comunità statali in cui questi si organizzano, hanno la possibilità di esprimere bisogni e aspettative per la ricerca della pace, secondo la definizione di ciò che, per loro, vale la pena fare. La pace, come ridefinita a partire dal contributo seniano, e calata in una prospettiva di pacifismo realista, è stimata in base ad un complesso giudizio normativo, in cui la vita, ad esempio, è un valore tra i tanti in gioco, ma non il solo, né il primo, né deve necessariamente essere qualificata come ciò a cui attribuire valenza suprema, alla luce del fatto che anche la libertà è considerata un valore irrinunciabile e talora più rilevante della vita stessa.

La posizione pacifista vitalista, che chiede la pace a qualunque costo ha, come conseguenza sul piano giuridico e politico – militare, la resa e, su quello fattuale generale, l'accettazione di enormi perdite, non solo materiali, da parte del soggetto più debole e aggredito. Quest'ultimo, inoltre, sia per quanto riguarda situazioni giuridiche soggettive, sia per quanto attiene al profilo statale/ordinamentale e ai diritti/poteri/doveri della Nazione, dovrebbe sacrificare enormi spazi di sovranità, di indipendenza, di libertà e di autodeterminazione.

La resa incondizionata risulterebbe, allora, vantaggiosa, nell'ottica del pacifismo vitalista, nella misura in cui, cessando ogni attività bellica, si riescano a salvare, almeno nell'immediato, molte vite. Da questa situazione, tuttavia, deriveranno inevitabilmente gravi conseguenze, come la sottomissione per un tempo indefinito della nazione e dei cittadini arresi alla potenza straniera che li ha aggrediti.

⁶³ Questa è, in breve, la tesi che si può riscontrare in M. G. Losano, *Le tre costituzioni pacifiste. Il rifiuto della guerra nelle costituzioni di Giappone, Italia e Germania*, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, 2020.

Questa forma di pacifismo presenta, come abbiamo argomento, non poche criticità, a cui aggiungiamo la considerazione che è appare semplice promuoverla da (ancora confortevoli e) distanti realtà occidentali e, qualora la si avallasse, si proporrebbe un modello basato su impegnative condizioni di fine della guerra, a cui far seguire altrettante e maggiormente impegnative condizioni di vita, che sarebbero prescritte, però, non a chi se ne fa sostenitore, ma ad altri uomini e donne, che appartengono ad una diversa collettività, come quella ucraina.

In effetti, dovremmo proprio domandarci quanto possa essere vantaggiosa tale opzione "pacifista vitalista", dal momento che comporterebbe la rinuncia, per un tempo incalcolabile, di quelle libertà di cui, dal 1991 in poi, i cittadini ucraini hanno goduto, a cui hanno attribuito valore fortemente positivo e che per loro, negli ultimi trent'anni, hanno rappresentato ciò che valeva la pena fare, essere, difendere, scegliere.

La prescrizione del pacifismo vitalista, "Fermatevi!", portata alle sue estreme conseguenze, sul piano giuridico, significherebbe, per l'Ucraina, rinunciare a dare durevole obbedienza⁶⁴ ad un ordinamento di tipo democratico-liberale.

Sarebbe una scelta che favorisce un certo significato di "pace", intesa, in una limitata e opinabile ridefinizione, come assenza di azioni volte all'uccisione di un grande numero di individui, ma non sarebbe molto altro. Non potrebbe denotare, ad esempio, una condizione non solo materiale, ma anche morale o spirituale volta al miglioramento delle condizioni della popolazione dopo la cessazione delle ostilità e al ripristino di diritti fondamentali, tra cui i diritti di libertà, cari, invece, al pacifismo realista.

Inoltre, comporterebbe una conseguenza fattuale, individuale e collettiva, di tipo supererogatorio⁶⁵. Si chiederebbe alla popolazione e alla nazione ucraina di accettare e sopportare perdite, limitazioni e condizionamenti incalcolabili, ben oltre ogni ragionevole aspettativa.

In effetti, e concludendo, l'idea di pacifismo realista che qui si è proposta e difesa rinvia, a differenza di quanto affermato in relazione al pacifismo vitalista, non tanto ad una generica tutela della vita, ma si fonda, prioritariamente, su una precisa ridefinizione di "libertà". Sia declinata in relazione alla qualificazione dello Stato (Ucraina intesa come Stato libero e sovrano), sia messa in relazione con le condizioni dei cittadini ucraini, (che rivendicano specifiche qualificazioni normative riguardo a certe condizioni fattuali, e che dunque non sono disponibili a perdere diritti), essa denota un complesso insieme di valori "non negoziabili". Nell'usare questa espressione precisiamo, infine, che non ci si riferisce a valori sottratti a qualunque valutazione o ritenuti non disponibili e autoevidenti, da sempre e per sempre presenti nella natura umana; al contrario, si vuole far

⁶⁴ H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., p. 98-100.

⁶⁵ E. Lecaldano, voce *Supererogatorio* in *Dizionario di Bioetica*, Laterza, Roma-Bari, 2022, p. 293.

riferimento a quei valori qualificati come irrinunciabili da coloro che hanno in gioco la propria vita e il proprio destino⁶⁶, valori che, ad esempio, il popolo ucraino vuole salvaguardare, anche ad un costo molto elevato, e non solo per le vite già in essere, ma - anche e soprattutto - per le vite delle generazioni a venire⁶⁷.

Bibliografia

AA.VV., Russia Invades Ukraine, in American Journal of International Law, 2022, vol. n. 3, p. 593-604

AA. VV., Costruire una pace per imparare a non credere nella fatalità delle guerre, Mondadori Milano, 2007

A. Algostino, *Pacifismo e movimenti fra militarizzazione della democrazia e Costituzione*, in AA. VV., *Il costituzionalismo democratico può sopravvivere alla guerra?*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 67-90

A. Algostino, <u>Il senso forte della pace e gli effetti collaterali della guerra sulla democrazia</u>, in *AIC.it Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2022

- W. Barberis (a cura di), Guerra e Pace, Einaudi, Torino, 2002
- I. Berlin, Due concetti di libertà, Feltrinelli, Milano, 2000
- R. Biselli et. Al., <u>A Historical Review of Military Medical Strategies for Fighting Infectious Diseases: From Battlefields to Global Health</u>, in Biomedicines, 2022, vol. 10
- N. Bobbio, Sul principio di legittimità, in AA. VV., Studi in memoria di Antonio Falchi, Giuffré, Milano, 1964, p. 79-93
- N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Ed. di Comunità, Milano, 1972, in particolare pp. 127-195.
- N. Bobbio, *Pacifismo*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), *Dizionario di politica*, UTET, Torino, 1976, p. 693 e ss.
- N. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, il Mulino, Bologna, 1984
- N. Bobbio, La pace ha un futuro? cit.; N. Bobbio, Il terzo assente, Sonda, Casale Monferrato, 1989

⁶⁶ P. Borsellino, Libertà, giustificazione della pena e metodo delle discipline penali in Mario Calderoni, in Rivista critica di storia della filosofia, 1979, vol. 3, p. 317 – 349; cfr. anche P. Borsellino, Bioetica tra "morali" e diritto, cit., p. 393-395.

⁶⁷ G. Sobrino, Le generazioni future «entrano» nella Costituzione, in Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale, 2022, vol. 1, p. 139-142

- N. Bobbio, Studi per una teoria generale del diritto (a cura di T. Greco), Torino, Giappichelli, 2012, p. 106-147
- N. Bobbio, *La pace ha un futuro? Una domanda difficile*, in C.M. MARTINI, N. BOBBIO, *Pace. Dialoghi sul futuro*, Feltrinelli, Milano, 2014, p. 13-25
- P. Borsellino, Libertà, giustificazione della pena e metodo delle discipline penali in Mario Calderoni, in Rivista critica di storia della filosofia, 1979, vol. 3, p. 317 349
- P. Borsellino, *Diritto naturale e diritto positivo. Le origini e gli sviluppi*, in A. Bonomi, N. Pasini, S. Bertolino (a cura di), *Struttura della società. valori e politica* Torino, UTET, 2010, pp. 8-29
- P. Borsellino, *Bioetica tra "morali" e diritto*, Cortina, Milano, 2018, p. 112-113 e p. 393-395
- E Brighi, M. Chiaruzzi, *Pace e guerra*, in *Rivista italiana di scienza politica*, 2009, vol. 1, p. 113-146
- I. Brunk, M. Hakimi, Russia, Ukraine, and the Future World Order, in American Journal of International Law, 2022, vol. 4, p. 687-697
- D.L. Cady, From Warism to Pacifism: A Moral Continuum, Temple University Press, Philadelphia, 2010
- A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, Célèbes, Trapani, 1966
- A. Capitini, *Italia nonviolenta*, Fondazione Centro studi Aldo Capitini, Perugia, 1981
- A. Casadei, Romanzi di Finisterre. Narrazione della guerra e problemi del realismo, Carocci, Roma, 2000
- T. Casadei, Nonviolenza e educazione alla pace: rileggere Aldo Capitini, con uno sguardo all'Agenda 2030 dell'Onu, in Eunomia, Rivista di studi su pace e diritti umani, 2021, vol. 1-2, p. 143-164
- A. Castelli, *Apologie della guerra e retoriche della pace in Europa (1914-1915)*, in *Storia del pensiero politico*, 2014, vol. 2, p. 239-263
- B. Celano, Giusnaturalismo, positivismo giuridico e pluralismo etico, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2005, vol. 1, p. 161-184
- E. Chachko, K. Linos, *Ukraine and the Emergency Powers of International Institutions*, in *American Journal of International Law*, 2022, vol. 4, p. 775-787
- F. Chesini, «Terminator Scenario»? Intelligenza artificiale nel conflitto armato: Lethal Autonomous Weapons Systems e le risposte del diritto internazionale umanitario, in BioLaw Journal, 2020, vol. 3, p. 441-471
- D. Cortright, M.C. Greenberg, L. Stone, *Civil Society, Peace, and Power*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, Maryland, 2017

- M. Dogliani, La guerra in Ucraina tra tabù nucleare e oltranzismo politico-mediatico, in Democrazia e diritto, 2022, vol. 1, 2022, p. 7-14
- A. Fiala, voce Pacifism, in Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford, 2006
- P. Flores D'Arcais, *La pace si difende difendendo la libertà degli ucraini*, in *MicroMega*, 02.02.2022
- P. Flores D'Arcais, <u>Un deserto chiamato pace?</u>, in MicroMega, 05.03.2022
- P. Flores D'Arcais, *Massacri*, *resistenza*, *logica*, in *MicroMega*, 12.03.2022
- L. Forni, T. Vettor (a cura di), Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale, Giappichelli, Torino, p. 3-17
- L. Forni, Ragionando su pandemia e guerra: significati, discorsi, prospettive, in Notizie di Politeia, 2022, vol. 146, p. 112-136, in particolare p. 121
- L. Forni, *Nuove forme di Stato di natura? Da Hobbes a La notte dei morti viventi*, in G. Viggiani (a cura di), *Didattica del Diritto*, Ledizioni, Milano, 2022, p. 211-239
- R. Guastini, La sintassi del diritto, Giappichelli, Torino, 2014
- R. Guastini, *Filosofia del diritto positivo* (a cura di V. Velluzzi), Giappichelli, Torino, 2017
- T. Greco, Il sogno di Einstein. Una rilettura del pacifismo giuridico, in il Mulino, Rivista trimestrale di cultura e di politica, 2022, vol. 3, p. 205-222
- D.C. Hodges, La dottrina della Realpolitik e il positivismo politico, in Il Politico, 1962, vol. 1, p. 147-168
- R. Ibrido, I fattori costituzionali condizionantiµ della politica estera tra diritto e geopolitica, in Diritto pubblico comparato ed europeo, Rivista trimestrale, 2022, vol. 2, p. 343-378
- ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, <u>La più grande crisi europea dalla Seconda Guerra mondiale</u>,27.03.2022
- I. Kant, *Per la pace perpetua*, prima traduzione italiana a cura di A. Massoni, Sonzogno, Milano, 1885
- H. Kelsen, La pace attraverso il diritto, Torino, Giappichelli, 1990
- H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 2000, p. 98-100
- E. Lecaldano, voce *Supererogatorio* in *Dizionario di Bioetica*, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 293
- M. G. Losano, Le tre costituzioni pacifiste. Il rifiuto della guerra nelle costituzioni di Giappone, Italia e Germania, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, 2020
- L. Manconi, *La resistenza armata è etica*, in la Repubblica, 09.03.2022

- M. Marzano, Etica oggi. Fecondazione eterologa, «guerra giusta», nuova morale sessuale e altre grandi questioni contemporanee, Erikson, Roma, 2022
- B.S. Mawajdeh et. Al., The Culture of Peace and the Prevention of Terrorism from the Perspectives of Islamic Education and the United Nations, in Journal of Education and Practice, 2017, vol. 8, p. 43-56
- M. Minakov, <u>Ucraina, l'Occidente alla prova. Ma per il Cremlino è l'inizio della fine</u>, in Mondo economico, 28.02.2022
- M. Minakov, Dialettica della modernità nell'Europa orientale. Una riflessione socio-filosofica, Ledizioni, Milano, 2022
- L. Mellace, <u>Cosmopolitismo giuridico ed effettività del diritto internazionale oggi: è possibile andare oltre lo stato?</u>, in Materiales de Filosofia del Derecho, 2022, vol. 2
- J. Narveson, Pacifism: A philosophical analysis", in Ethics, 1965, vol. 4, p. 259-271
- S. Occhipinti, <u>La Corte penale internazionale: limiti di giurisdizione e conseguenze sulla questione ucraina</u>, in *Altalex*, 15.03.2022
- A. Orsini, <u>Cosa penso davvero su Nato, Usa, Ucraina, russi e guerre di Hitler</u>, in ilfattoquotidiano, 14.05.2022
- R. Paganelli, Pensieri di pace, EDB, Bologna, 2003
- F. Pellecchia, *Pacifismo, libertà e nuda vita*, in *MicroMega*, 12.05.2022
- M. Pianta, Il pacifismo e i movimenti globali, in Parolechiave, 2008, vol. 2, p. 193-205
- G. Pino, A. Schiavello, V. Villa (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli, Torino, 2013
- G. Pontara, *Note sulla nonviolenza come azione e come pensiero*, in *Parolechiave*, 2008, vol. 2, p. 1-21
- G. Pontara, Quale pace? Sei saggi su pace e guerra, violenza e nonviolenza, giustizia economica e benessere sociale, Mimesis, Milano-Udine, 2016
- B. Rosemberg Marshall, *Parlare di Pace: quello che dici può cambiare il tuo mondo,* Esserci editore, Reggio Emilia, 2006
- F. Ruschi, Il volo del drone. Verso una guerra post-umana? Una riflessione di filosofia del diritto internazionale, in Jura Gentium: Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, 2016, vol. 1, p. 12-38
- G. Sadun Bordoni, *Tre modelli per la pace*, in V. Ferrari (a cura di), *Filosofia giuridica della guerra e della pace*, Franco Angeli, Milano, p. 467-476
- G. Sartori, *Il mondo irreale dei ciecopacisti*, in AA. VV., *Dossier Guerre*, 2002
- U. Scarpelli (a cura di), Diritto e analisi del linguaggio, Ed. di Comunità, Milano, 1976

- U. Scarpelli, *Gli orizzonti della giustificazione*, in L. Gianformaggio, E. Lecaldano (a cura di), *Etica e diritto*, Roma Bari, Laterza, 1986, p. 28
- G. Scocozza, Dalla "nonviolenza" di Aldo Capitini alla "paz del hombre" di Eugen Relgis: umanitarismo e pacifismo tra Italia e Uruguay, in S. Ferrari, E. Leonardi (a cura di), Rutas Atlánticas Redes narrativas entre América Latina y Europa, Milano University Press, Milano, 2021, pp. 286-299
- A. Sen, L'idea di giustizia, Mondadori, Milano, 2010, p. 243-277
- M. Simoncelli (a cura di), La pace possibile: successi e fallimenti degli accordi internazionali sul disarmo e sul controllo degli armamenti Ediesse, Roma, 2012
- I. Trujillo, Human rights, peace, and the concept of law. The story of an incomplete legal revolution, in Philosophy of Law and General Theory of Law, 2019, vol. 1, p. 175-200
- I. Trujillo, L'oblio del diritto alla pace nella pratica dei diritti umani, in Ragion pratica, 2019, vol. 1, p. 19-33
- K. Waltz, Teoria della politica internazionale, il Mulino, Bologna, 1987
- D. Zolo, La filosofia della guerra e della pace in Norberto Bobbio, in Iride, 1998, vol. 1, p. 105-115